



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24
del Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala consiliare del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BORTOLI MICHELE
BALESTRA CARLO
BOLOGNANI ROSANNA
BRESSAN MATTEO
CARLINI WALTER
CHISTE' GIOVANNI
CHISTE' PIERO
COSTA VALENTINA
RICCI NICOLA
CHESANI GIOCONDO
CHISTE' MARIA BRUNA
SANTONI WALTER
SANTULIANA LUCA MARIO

Assenti giustificati:

CALDINI GIULIA
de ECCHER CRISTANO

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Francesca Chemolli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bortoli Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. **09** dell'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16;
- Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione dd. 28 dicembre 2016, n. 1309;
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dd. 30 maggio 2017, n. 2/2017;

Preso atto che:

- l’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’accesso civico, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni;
- il combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’accesso generalizzato, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- l’art. 1, comma 1, lettera 0A), della L.R. 10/2014, come modificata dalla L.R. 16/2016, ha stabilito che per gli Enti ad orientamento regionale l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto dell’accesso generalizzato è limitato ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con conseguente esclusione dei dati;

Rilevato che l’introduzione nell’ordinamento italiano degli istituti dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato non ha inciso sulla permanenza in vigore dell’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato, in ambito nazionale e locale, rispettivamente dalla L. n. 241/1990 e dalla L.P. n. 23/1992 e che pertanto sussistono nell’ordinamento giuridico vigente tre tipologie di accesso definibili come accesso documentale (L. 241/1990), accesso civico (art. 5, comma 1 D.Lgs. 33/2013) e accesso generalizzato (artt. 5, comma 2 e 5 bis D.Lgs. 33/2013);

Considerato che:

- con deliberazione n. 1309/2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l’attuazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato, suggerendo tra l’altro “ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso prevedendo “una sezione dedicata all’accesso documentale, una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico” e “una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato” (par. 3.1 deliberazione n. 1309/2016);
- con circolare n. 2/2017, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha a sua volta fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l’attuazione della normativa in materia di accesso civico e generalizzato, precisando tra l’altro che “ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento [...] esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno” e che “al contrario i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti da riserva di legge” (par. 2.2 circolari n. 2/2017);

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed integrazioni;
- la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16;
- la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni;
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio

2013 n. 3, dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015 n. 5, dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31;

- lo Statuto comunale;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 07.12.2017, pervenuta in pari data sub prot. n. 11370, nonché lo schema di regolamento di Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato con la medesima proposto;

Preso atto che in data 31.05.2018, prot. n. 5860 è stato inviato ai capigruppo consiliari e per conoscenza ai consiglieri comunali e ai responsabili degli uffici;

Verificato che dalla valutazione del segretario e dalla giunta comunale all'articolo 4 comma 4 lettera d) si intende precisare che in caso di istanza presentata via fax o per posta elettronica la data di presentazione e di ricezione dell'istanza coincide con la data di protocollazione;

Tenuto conto che non sono pervenute altre osservazioni;

Visto lo schema di regolamento nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Ravvisata pertanto la necessità di approvare il regolamento allegato;

Udita l'esposizione e sentiti gli interventi dei diversi consiglieri;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione, composto da n. 27 articoli, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato;

Stabilito che il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato troverà applicazione a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Tenuto conto che è stata effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 81 e 81 ter del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, e il Vice Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Tenuto conto che non risulta necessario il parere contabile non avendo il presente provvedimento risvolti di natura finanziaria.

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm..

Visto il regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario regionale approvato con DPGR 27.10.1999, n. 8/L.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale.

Ricordato inoltre che l'art. 9, comma 4, della L.R. 14/2015 prevede: "Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Calavino vigenti alla data del 31 dicembre 2015".

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm..

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ed in particolare gli articoli da 209 a 226.

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti accertati dal Sindaco,

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il *regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato* formato da 27 articoli come da schema che, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L il sopra approvato Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che eventuali altre forme regolamentari in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi approvate dalle ex amministrazioni comunali di Calavino e Lasino risultano abrogate;
4. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
arch. Michele Bortoli



Il Vicesegretario comunale
dott.ssa Francesca Chemolli

Allegato: regolamento comunale

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica;
- attestazione di pubblicazione ed esecutività.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.